



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO

Concessione temporanea in uso spazi

Le richieste per la realizzazione di eventi, manifestazioni culturali, etc, vanno indirizzate al Dirigente, che assume la decisione in merito alla autorizzazione, almeno 15 giorni prima dell'evento – scaricando, compilando ed inviando all'indirizzo: ga-afi.permessi@beniculturali.it il modulo che appare nel link dedicato.

L'inserimento dell'opzione sul giorno dell'evento non assicura al richiedente l'autorizzazione automatica che si concretizzerà unicamente al momento della stipula della concessione in uso, a seguito della disamina delle documentazione pervenuta, nonché della verifica della fattibilità dell'evento stesso.

Nel "Tariffario" sono riportati la tipologia di eventi autorizzabile, il canone e il rimborso spese dovuti. Tali importi dovranno necessariamente essere versati anticipatamente rispetto alla data dell'evento, sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono inserite nell'atto di concessione.

L'organizzazione dell'evento deve avvenire al di fuori dell'orario di apertura della Galleria, qualora avvenisse durante l'orario di apertura potrà essere consentita solo in ambienti del museo non fruibili al pubblico. Le operazioni relative ad allestimenti e disallestimenti non potranno in alcun modo comportare limitazioni alla regolare fruibilità degli spazi aperti al pubblico.

Il concessionario, oltre agli oneri indicati nel tariffario, dovrà farsi carico fra l'altro del costo riferito al personale coinvolto nello svolgimento dell'iniziativa e nella relativa istruttoria, variabile con riferimento sia al tipo di evento che alla durata dello stesso. Il pagamento dei compensi relativi dovrà avvenire nel termine massimo di 30 gg. decorrente dalla ricezione della documentazione comprovante gli importi dovuti.

La concessione in uso è incredibile ed è subordinata alle condizioni ulteriori, come di seguito precisate:

- a) che siano rispettati i valori artistici e storici dell'immobile;
- b) che il concessionario si assuma, con la sottoscrizione per adesione del presente atto, la responsabilità patrimoniale in proprio per eventuali danni a persone e/o cose nell'ambito degli spazi concessi in uso, anche se causati dai partecipanti all'evento, ivi compresi quelli arrecati ai dipendenti della Galleria dell'Accademia di Firenze coinvolti nell'organizzazione dell'evento;
- c) che sia osservata la normativa a protezione della pubblica incolumità in materia di sicurezza antincendio e di sicurezza sui luoghi di lavoro compreso il piano per la sicurezza e - ove necessario - la normativa sul pubblico spettacolo;
- d) che il concessionario provveda a proprie spese a pulire e tenere in ordine i locali in uso, provvedendo al ripristino degli ambienti non appena terminato l'evento;

e) che vengano versata anticipatamente all'Amministrazione una quota di rimborso per i consumi delle utenze quantificata forfettariamente;

f) che relativamente all'assicurazione

1. sia stipulata e prodotta a cura del concessionario una polizza assicurativa a copertura dei rischi sub b), valida per tutta la durata dell'evento (da trasmettere all'Amministrazione in tempo utile per le dovute verifiche) con massimale unico RCT non inferiore ad Euro 2.000.000,00 per sinistro, contenente espressamente le seguenti garanzie accessorie:

- risarcimento degli eventuali danni fisici subiti dai dipendenti della Galleria dell'Accademia di Firenze che prestano la loro opera durante gli eventi di cui all'oggetto;
- risarcimento degli eventuali danni arrecati nell'ambito dell'evento al fabbricato, alle strutture ed ai beni/opere d'arte in esso contenuti, anche se causati dai partecipanti all'evento per il quale si richiede la concessione in uso degli spazi;

2. Saranno prese in considerazione esclusivamente coperture assicurative prestate alle seguenti condizioni:

- Che la Compagnia sia necessariamente iscritta all'"Albo delle imprese" dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che abbia sede legale in Italia, oppure sede legale in altro Stato ma sia ammessa ad operare in Italia dalla stessa IVASS, da comprovare mediante produzione di apposita visura
- La polizza, redatta in lingua italiana dovrà essere presentata alla Galleria con un congruo anticipo

3. La normativa applicabile al contratto di assicurazione dovrà essere quella dell'ordinamento giuridico italiano e il Foro competente in caso di controversia sarà esclusivamente quello di Firenze

4. Questa Amministrazione si riserva comunque il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, coperture assicurative che non siano ritenute rispondenti a quanto richiesto;

g) che i costi per allestimenti e disallestimenti tecnici (riguardanti sia l'impiego di materiali che la manodopera) autorizzati dai funzionari competenti, sono esclusivamente a carico del concessionario

h) per gli eventi che si svolgano in orario serale (oltre le ore 19.00) il rilascio degli spazi dovrà avvenire, salvo diversa richiesta autorizzata dal Dirigente e sottoscritta nell'atto di concessione, entro le successive ore 24.00.

i) Le eventuali riprese fotografiche e filmate effettuate dal concessionario o dai suoi incaricati durante l'evento potranno essere utilizzate esclusivamente dal concessionario e per finalità di documentazione interna o scopo strettamente personale; nessun tipo di pubblicazione o diffusione è consentito senza rilascio di espressa autorizzazione del Direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze; il concessionario sarà ritenuto unico responsabile per utilizzi non autorizzati e violazione della normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2013).

l) Il concessionario si impegna contestualmente alla firma dell'atto di concessione ad assolvere preliminarmente, con riferimento all'organizzazione dell'evento per il quale vengano concessi gli spazi, qualsiasi obbligo di legge riferibile alla normativa S.I.A.E. sul diritto d'autore.

Il Dirigente si riserva di richiedere l'attivazione di una polizza fideiussoria o di un assegno circolare in deposito presso uno studio notarile, a garanzia della copertura degli oneri previsti in concessione.

Il Dirigente può inoltre qualora lo ritenga necessario per esigenze di sicurezza o di tutela, o comunque in caso di sopravvenute ed imprevedibili necessità – la facoltà di sospendere la procedura di “concessione in uso” o rescindere l’atto eventualmente già stipulato in ogni momento, previo preavviso al concessionario.

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti non potranno essere risolte mediante arbitrato, ma resteranno di competenza dell’autorità giudiziaria.

L’atto di concessione viene sottoscritto per presa visione ed accettazione di tutte le condizioni imposte.